



INTERMEDIARI FINANZIARI (PROMOTORI FINANZIARI).

CASS. CIV., SEZ. III, 16 NOVEMBRE 2011, N. 24004.

In tema di intermediazione finanziaria, la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concausa del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco	- Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni	- rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita	- Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni	- Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22182/2009 proposto da:

BANCA MEDIULANUM S.P.A. (OMISSIS) in persona del Dott. S. L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell'avvocato SIGGIA FABRIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANISI IGNAZIO giusto mandato in atti;
- ricorrente -

contro

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. POMA 2, presso lo studio dell'avvocato MONETA FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FREZZA ALFREDO giusto mandato in atti;
- controricorrente -

e contro

C.A. (OMISSIS);

- intimato -



avverso la sentenza n. 3214/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/09/2008 R.G.N. 4743/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;
udito l'Avvocato IGNAZIO DANISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 4 marzo 1999 R.M. esponeva di aver firmato alcuni moduli relativi a vari fondi e di aver versato a C.A., promotore finanziario del gruppo Mediolanum Spa, la somma di L. 325.000.000; di aver successivamente appreso dalla suddetta società che il denaro non le era mai pervenuto e che riteneva quindi di non dovergli nulla. Ciò premesso, conveniva in giudizio la Banca Mediolanum ed il C. chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma su indicata oltre interessi e rivalutazione. In esito al giudizio in cui si costituiva la sola Mediolanum il Tribunale di Avellino accoglieva integralmente la domanda attrice. Avverso tale decisione l'istituto bancario proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva il R., la Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata in data 4 settembre 2008 in parziale riforma della sentenza condannava la Banca al pagamento della somma di Euro 167.848,50, oltre rivalutazione ed interessi, condannava il C. a tenere indenne la Banca rispetto agli importi da versare, provvedeva infine al governo delle spese. Avverso la detta sentenza la Mediolanum ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso il R..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'unica doglianza, svolta dalla ricorrente, viene articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., e art. 2056 c.c., comma 1, e si fonda sulla considerazione che i giudici di Appello sarebbero incorsi in errore "allorchè hanno negato la riduzione del risarcimento dei danni subiti dal sig. R. ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c.", trascurando che le somme per cui era causa erano state consegnate al promotore finanziario in contanti. E ciò, in violazione delle disposizioni contenute a pag. 2 dei moduli di sottoscrizione dei fondi "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)" e a pag. 3 del modulo di sottoscrizione "Azionari", le quali prevedevano espressamente che non erano ammessi pagamenti in contanti. La censura è infondata. A riguardo, giova sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare che le disposizioni regolamentari che la Consob è stata chiamata a dettare, in base al disposto della L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma 8, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 23, comma 6, e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, in ordine alle regole che i promotori devono osservare nel riceversi somme di denaro dai loro clienti, sono dirette a porre obblighi di comportamento in capo al promotore e traggono la propria fonte da



prescrizioni di legge, come quelle citate, espressamente volte a tutelare gli interessi del risparmiatore. Nè il fatto che una corrispondente previsione sia eventualmente inserita nei moduli sottoscritti dal cliente può mutare la funzione di quelle regole e trasformarle, da obbligo di comportamento del promotore in un onere di diligenza gravante sul risparmiatore, il cui mancato assolvimento si risolve in un addebito di colpa concorrente a suo carico, ad onta del danno provocato dall'altrui atto illecito. Ed invero, ove si ammettesse la possibilità per l'intermediario di scaricare in tutto o in parte sull'investitore il rischio della violazione di regole di comportamento gravanti sui promotori, si finirebbe evidentemente per vanificare lo scopo della normativa che mira invece proprio a responsabilizzare l'intermediario per siffatti comportamenti del promotore. Se dunque la ratio legis è quella di rafforzare la garanzia del risparmiatore, si deve ritenere conclusivamente che il meccanismo normativo mira a responsabilizzare l'intermediario in relazione ai comportamenti, anche illeciti, dei soggetti - quali i promotori - che egli medesimo sceglie, della cui opera si avvale per il perseguimento dei suoi interessi imprenditoriali. Ciò, fatta salva l'ipotesi, non ricorrente nella specie, in cui l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su lui gravanti (confr.

Cass. civ. n. 8229 del 2006, n. 29773 del 2008 e n. 17393 del 2009).

Giova aggiungere che il riportato orientamento è stato ribadito assai recentemente da questa Corte, la quale ha affermato il principio, secondo cui " In tema di intermediazione finanziaria la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, nè - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concausa del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., rispettivamente commi 1 e 2, (Cass. n. 1741/2011).

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011